



I.P.R. F.T.T. Member State *de jure*
of the United Nations

International Provisional Representative of the
FREE TERRITORY OF TRIESTE

Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste
Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja
Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest

COPIA

SG-2018-05-01-LC-it

Trieste, 21 maggio 2018

RECLAMO TAVOLARE

005481

con carattere di urgenza

29 MAG. 2018

davanti al Tribunale di Trieste in composizione collegiale

(art. 126 e ss. ed art. 64 della Legge Tavolare)

presentato a tutela di interessi legittimi di cittadini ed imprese dell'attuale Free Territory of Trieste e di altri Stati dalla **International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T.**, in persona del suo legale rappresentante Paolo G. Parovel e già parte opponente legittimata nel procedimento 4/COMP/16 [allegato 1, atto costitutivo e convocazione dell'organo amministrativo precedente], con sede in Trieste, piazza della Borsa 7, e con domicilio ai fini del presente reclamo ivi e presso il difensore nominato con mandato in calce al presente atto,

per l'annullamento

del decreto sub GN 12394/16 [allegato 2] emesso dal Giudice Tavolare di Trieste in data 22.11.2016, che ordina l'iscrizione per la prima volta sul Libro Fondiario, dei beni inclusi nelle neofornate **P.T. 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°**, **P.T. 7538 del C.C. di Grotta, c.t. 1°** e **P.T. 4670 del C.C. di Barcola** intavolandone il diritto di proprietà al nome di «COMUNE DI TRIESTE – con sede in Trieste» in esecuzione dell'art. 1 commi 618 e 619 della L. 190/2014, con omissione della procedura di regolazione e con efficacia tavolare dal 31.12.2016 (il decreto non è stato notificato all'odierna parte reclamante),

ed all'esito, disporsi:

riapertura del procedimento 4/COMP/16 per l'esecuzione della procedura di regolazione prevista e normata dall'art. 28 della L.R. 15/2010, che rinvia alle disposizioni dei punti 4, 5 e 6 dell'ordinanza del Ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621, le quali recepiscono le disposizioni del § 20 della legge sulla procedura di regolazione del 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96,

oppure

rigetto della domanda di completamento del Libro Fondiario presentata dal Comune di Trieste in data 29.2.2016 e registrata sub 4/COMP/16, per ineseguitabilità del titolo determinata da conflitto normativo con le opposte norme prevalenti del DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952 che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 (artt. 21 del Trattato di Pace, art. 34 Allegato VI, art. 1, art 2 commi 1 e 2, art. 3, art. 5.1, art, 18 commi 1 e 2, art. 21, art. 22, art. 23 Allegato VIII) e conseguente iscrizione dei beni nell'Elenco del Bene Pubblico presso

l'Ufficio Tavolare di Trieste (art. 5 comma 2 L.R. 15/2010; Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG 21 luglio 1975, n. 01734) al nome dell'ente proprietario «Porto Franco - ente di Stato del Territorio Libero di Trieste» in esecuzione dell'art. 2, commi 1 e 2, dell'Allegato VIII del Trattato di Pace con l'Italia, reso esecutivo dal DlgsCPS 29 novembre 1947, n. 1430 ratificato con L. 25 novembre 1952, n. 3054;

oppure

intavolazione diretta, ex lege, del diritto di proprietà delle iscritte P.T. 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°, P.T. 7538 del C.C. di Greta, c.t. 1° e P.T. 4670 del C.C. di Barcola al nome di «Porto Franco - ente di Stato del Territorio Libero di Trieste» in esecuzione dell'art. 2, commi 1 e 2, dell'Allegato VIII del Trattato di Pace con l'Italia, reso esecutivo dal DlgsCPS 29 novembre 1947, n. 1430 ratificato con L. 25 novembre 1952, n. 3054.

1. Norme speciali di riferimento.

1.1. Status giuridico dei beni pubblici situati entro i confini dei punti franchi permanenti del Porto Franco internazionale di Trieste.

I commi 618 e 619 dell'art. 1 della Legge italiana 190/2014 azionata dal Comune di Trieste con il procedimento 4/COMP/16 ed eseguiti con il Decreto tavolare impugnato riguardano la gran parte (60 ettari) dei beni immobili pubblici – aree, edifici, strade, infrastrutture portuali e ferroviarie – situati entro i confini del Porto Franco Nord detto anche “porto vecchio”, che è uno dei punti franchi permanenti del Porto Franco internazionale di Trieste.

Lo *status* giuridico dei beni pubblici situati entro i confini dei punti franchi permanenti del Porto Franco internazionale dell'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano è determinato da strumenti di diritto internazionale interamente eseguiti nell'ordinamento della Repubblica Italiana quali obblighi internazionali con prevalenza pre-costituzione e costituzionale sulle leggi vigenti.

Il *corpus* normativo che esegue nell'ordinamento italiano vigente gli obblighi giuridici della Repubblica Italiana, del Governo italiano e di tutti i loro organi verso l'attuale Free Territory of Trieste, il suo Porto Franco internazionale, e gli obblighi connessi verso gli altri Stati e le Nazioni Unite, è definito nell'expertise SG/2017/LC/M-V-it(en) della I.P.R. F.T.T. Law Commission. che si allega quale parte integrante delle premesse e delle motivazioni del presente reclamo tavolare [allegato 3].

I commi 618 e 619 dell'art. 1 della Legge italiana 190/2014 prevedono lo spostamento del regime di porto franco internazionale dalla gran parte del Porto Franco Nord, la sua sdemanializzazione e l'assegnazione dei beni immobili al patrimonio disponibile del Comune di Trieste con l'incarico di stabilirne la destinazione urbanistica e venderli sul mercato versando il ricavato ad un'Autorità Portuale italiana.

Tali previsioni confliggono all'interno dello stesso ordinamento giuridico italiano con norme ostative sovraordinate del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, al quale il DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952 dà piena ed intera esecuzione nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle leggi vigenti.

L'esecuzione degli obblighi del Trattato di Pace ha pertanto prevalenza diretta ed assoluta nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento della Repubblica italiana, i suoi organi legislativi, esecutivi, giudiziari ed amministrativi non hanno la potestà di modificarli ma l'obbligo giuridico di eseguirli e di impedirne la violazione sotto le conseguenti responsabilità di legge (art. 28 Cost; art. 40 c.p), e la violazione di tali obblighi da parte dei Comuni o delle Regioni autorizza l'intervento sostitutivo del Governo italiano (art. 120 secondo comma Cost.).

Per quanto riguarda i beni pubblici situati entro i confini dei punti franchi permanenti del Porto Franco internazionale di Trieste, le norme del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 eseguite nell'ordinamento italiano stabiliscono i seguenti vincoli principali immodificabili:

a) di proprietà e giurisdizione, per effetto dell'art. 21 del Trattato di Pace, che istituisce e riconosce il Free Territory of Trieste quale Stato sovrano con cessazione della precedente sovranità italiana, nonché dell'art. 34 del suo Allegato VI e dell'art. 2 commi 1 e 2 del suo Allegato VIII, che costituiscono il Porto Franco internazionale quale ente di Stato (*State corporation*) del Free Territory of Trieste e trasferiscono a tale ente *ex lege*, per successione di Stato, la proprietà di tutti i beni pubblici ex italiani inclusi nei suoi confini;

b) di destinazione all'uso di porto franco internazionale, con l'art. 3 dell'Allegato VIII, che stabilisce i confini dei punti franchi permanenti, consente di ampliarli ma non di spostarli e vieta di sottoporre aree del Porto Franco alla giurisdizione esclusiva di qualsiasi Stato;

c) di amministrazione, con l'art. 18 commi 1 e 2, dell'Allegato VIII, che stabilisce l'affidamento dell'amministrazione del Porto Franco internazionale ad un Direttore del Porto Franco (*Director of the Free Port*), il quale non dev'essere cittadino dell'Italia o della Jugoslavia ovvero dei suoi attuali Stati successori;

d) di uso e controllo da parte degli altri Stati, con gli artt. 1, 3, 5.1, 21, 22, 23 dello stesso Allegato VIII.

Per tali motivi il Porto Franco internazionale di Trieste (che è istituto unico al mondo) può avere esistenza giuridica soltanto quale ente di Stato del Free Territory of Trieste, e qualsiasi provvedimento normativo od amministrativo che in forma esplicita od implicita disponga del Porto Franco internazionale di Trieste a titolo diverso risulta viziato da contraddizione logico-giuridica insanabile.

Dal 1° gennaio 2018 la conseguente ineseguibilità delle opposte disposizioni dei commi 618 e 619 dell'art. 1 L. 190/2014 è stata perciò attivata direttamente nel testo del comma

618 dal comma 66 dell'art. 1 della legge italiana 205/2017, che vi ha introdotto il vincolo all'esecuzione del «*Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 305*».

Tale modifica è coerente e successiva al Decreto interministeriale 13 luglio 2017 sulla gestione amministrativa dei punti franchi del Porto Franco internazionale di Trieste, con il quale, per gli stessi motivi, il Governo italiano amministratore provvisorio ha confermato la vigenza degli obblighi del «*memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'Allegato VII del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947*».

L'attuale Free Territory of Trieste è infatti affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano su mandato fiduciario dei Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda la piena vigenza del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 e del Memorandum d'intesa di Londra nel diritto internazionale e nei confronti degli Amministratori primari, si veda: *United States Department of State, TREATIES IN FORCE – A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January, 1, 2018 [allegato 4: estratto]*.

1.2. Completamento del Libro Fondiario.

Il procedimento 4/COMP/16 concluso con il decreto impugnato è sottoposto alle norme che regolano il completamento del Libro Fondiario di Trieste (come i procedimenti connessi di cui al punto 4).

A Trieste vige infatti il regime tavolare d'impianto austriaco, per il quale il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili per atto tra vivi si acquistano, si modificano o si estinguono soltanto con l'avvenuta iscrizione (intavolazione) sul Libro Fondiario.

A Trieste perciò l'iscrizione catastale dei beni presso il Catasto terreni, il Catasto Edilizio Urbani, il Catasto Fabbricati, tutti gestiti dall'Agenzia delle Entrate, ha soltanto valore dichiarativo ai fini dell'imposizione fiscale, e non valore costitutivo di diritti reali.

Il Libro Fondiario di Trieste è tenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'esercizio temporaneo, che le è affidato dall'art. 70 della L.cost. 1/1963, di una parte dei poteri normativi ed amministrativi speciali del Commissario Generale del Governo istituito con DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) in esecuzione del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 e del Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 per l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste.

Per tale motivo, ogni atto con cui organi dell'Amministrazione regionale, quali sono il suo Servizio del Libro Fondiario e l'Ufficio Tavolare di Trieste, negassero o contraddicessero in forma esplicita od implicita tale proprio titolo ad agire sarebbe viziato da contraddizione logico-giuridica insanabile.

Per lo stesso motivo, a Trieste anche l'esecuzione delle disposizioni normative ed amministrative della Regione Friuli Venezia Giulia è condizionata e limitata alla loro compatibilità con lo status giuridico dell'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano.

Le norme di attuazione della L.cost. 1/1963 riguardanti la tenuta del Libro Fondiario sono dettate dal DPR 234/1971 ed eseguite dalla vigente Legge Regionale n. 15/2010 - *Testo Unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario*.

L'art. 5 comma 2 della L.R. n. 15/2010 esclude dall'iscrizione sul Libro Fondiario i beni pubblici e ne impone l'iscrizione in un apposito Elenco del Bene Pubblico che dev'essere conservato presso ciascun Ufficio Tavolare.

La tenuta dell'Elenco del Bene Pubblico è regolata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG 21 luglio 1975, n. 01734 - *Bene Pubblico. Ricostruzione e/o formazione degli elenchi mediante schedario*” [allegato 5], che stabilisce vengano formati presso ogni Ufficio Tavolare con apposite schede raggruppate per Comune censuario ed intestate all'ente proprietario.

Il comma 3 dello stesso art. 5 della L.R. 15/2010 stabilisce tuttavia che il bene pubblico è iscritto nel Libro Fondiario quando ciò sia reso necessario in base alle previsioni di un atto di autorizzazione o di concessione, e che tale iscrizione avvenga in base alla procedura di completamento: *«Il bene pubblico, in quanto necessario in base alle previsioni dell'atto autorizzativo o concessorio, è iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento.»*

La procedura di completamento è normata dal Capo III, articoli da 24 a 28 della stessa L.R. 15/2010 ed impone agli Organi amministrativi e giudiziari procedenti l'accertamento preliminare obbligatorio ed ineludibile dell'eseguibilità ed efficacia del titolo azionato dal soggetto richiedente, della consistenza e dello stato del bene e dell'eventuale esistenza su di esso di diritti reali di terzi e di altri, nonché di atti e fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione sul Libro Fondiario.

Gli artt. 25, 26 e 27 della L.R. 15/2010 per l'esecuzione della domanda di completamento assegnano le operazioni preparatorie ad un funzionario dell'Ufficio Tavolare con il ruolo di Commissario per il completamento, e ne definiscono gli atti obbligatori, che includono la pubblicazione dell'avviso del procedimento con termine di almeno 30 giorni per le osservazioni, che danno luogo ad audizione delle parti in contraddittorio.

Per gli adempimenti successivi alle operazioni preparatorie del Commissario l'art. 28 della L.R. 15/2010 rinvia all'applicazione delle disposizioni dei punti 4, 5 e 6 dell'ordinanza del Ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621.

I punti 4 e 5 dell'ordinanza stabiliscono che l'elaborato del Commissario, il quale deve anche esprimere parere sull'eventuale omissione della procedura di regolazione, venga rimesso al Presidente del Tribunale, il quale dopo averlo esaminato e corretti gli eventuali errori, lo rimette al Tribunale d'Appello per gli adempimenti di sua competenza ai sensi del secondo comma del § 20 della Legge austriaca sulla procedura di regolazione dei libri fondiari (*Richtigstellung von Grundbüchern*) del 25 luglio 1871, B.L.I. - RGBI n. 96, punto 2, relativo al caso di completamento di un Libro Fondiario (*Bei Ergänzung eines Grundbuches*) [allegato 6 – intestazione e § 20].

Tali adempimenti includono anche la verifica dell'esistenza o meno delle condizioni per omettere la procedura di regolazione.

Il primo comma del § 20 della Legge 25 luglio 1871, B.L.I. - RGBI N° 96 prevede in via ordinaria l'esecuzione di una doppia tornata di pubblicazioni edittali (*Edicten*) del progetto di completamento, per un arco di tempo complessivo non minore di un anno e sei mesi e non superiore a due anni e sei mesi, allo scopo di garantire l'intervento di tutti gli eventuali terzi titolari di diritti reali.

Il secondo comma dello stesso § 20 consente al Tribunale di Appello di decidere che la procedura di regolazione non venga effettuata, (*beschließen, daß die Richtigstellungsverfahren unterbleibe*), omettendone pertanto la pubblicità edittale ed autorizzando l'iscrizione immediata dei beni sul Libro Fondiario, soltanto nel caso in cui si verificano contemporaneamente due particolari condizioni.

Tali condizioni sussistono se l'immobile da iscrivere per la prima volta sul Libro Fondiario è stato bene pubblico, e se risulti da circostanze notorie od accertate in maniera credibile che su quell'immobile non spettano a terze persone diritti reali (*«Ist jedoch die in das Grundbuch neu eingetragene Liegenschaft öffentliches Gut gewesen, und geht aus notorischen oder in glaubwürdiger Weise bescheinigten Umständen vor, das dritten Personen keine dinglichen Rechte auf diese Liegenschaft zustehen [...]»*).

La legge perciò non consente che venga omessa la procedura di regolazione se non si verifichi anche tale seconda condizione, essendo la prima logicamente inadeguata a garantire di per sé i diritti reali dei terzi in assenza di pubblicità del procedimento.

È inoltre palese che tale condizione necessaria non può inoltre sussistere quando i diritti di terzi siano pre-costituiti dalla legge, che è fonte notoria, certa e degna di fede per eccellenza.

Nell'azione di completamento le parti interessate possono presentare osservazioni ed esercitare il contraddittorio sia davanti al Commissario che davanti alla Corte d'Appello.

1.3. Iscrizioni ed intavolazioni di beni pubblici in esecuzione del Trattato di Pace con l'Italia.

A Trieste le iscrizioni tavolari del diritto di proprietà e catastali del possesso di beni pubblici che risultano intestate al demanio pubblico od al patrimonio dello Stato, o di enti locali, si devono intendere riferite *ex lege* dal 15 settembre 1947 al Free Territory of

Trieste, per la successione tra Stati determinata dall'entrata in vigore del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 eseguito nell'ordinamento italiano con prevalenza sulle leggi vigenti dal DlgsCPS 1043/1947 ratificato con L. 3054/1952.

Le norme di riferimento diretto del Trattato di Pace alla titolarità dei beni pubblici sono il suo art. 21, l'art. 1 del suo Allegato X e, per quanto riguarda i beni situati entro i confini del Porto Franco internazionale, l'art. 2 comma 2 dell'Allegato VIII.

Per tale motivo gli organi Amministrativi e giudiziari incaricati della tenuta del Libro Fondiario di Trieste hanno già eseguito o ripristinato doverosamente intavolazioni *ex lege* di beni pubblici ad enti di Stato del Free Territory stabilite da disposizioni del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 eseguito con DlgsCPS 1430/1947 e ratificato dalla L. 3054/1952.

Valgano da esempi significativi in atti tavolari il Decreto 26 agosto 1949 sub GN 1822/49 ed il Decreto tavolare 26 giugno 1995 sub GN 5851/95.

1.4. Regime delle responsabilità.

Per quanto riguarda il regime delle responsabilità per le violazioni in materia, nell'ordinamento italiano *«i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»* (art. 28 Cost.), e *«non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»* (art. 40 secondo comma c.p.).

2. Motivi del reclamo.

Il qui impugnato Decreto sub GN 12394/16 emesso del Giudice Tavolare in data 22.11.2016 è l'atto conclusivo della procedura di completamento del Libro Fondiario registrata sub 4/COMP/16 ed avviata su domanda del Comune di Trieste dd. 29.2.2016 per la prima iscrizione dei beni con intavolazione al nome dello stesso Comune in esecuzione dei commi 618 e 619 dell'art. 1 della Legge italiana 190/2014.

I beni dei quali il Comune di Trieste ha chiesto l'iscrizione per la prima volta sul Libro Fondiario con intavolazione al proprio nome consistono in 60 ettari di aree, edifici ed infrastrutture funzionali di un punto franco permanente del Porto Franco internazionale che è costituito dal 1947 quale ente di Stato del Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste al servizio dei traffici internazionali, delle navi e delle merci di tutti gli Stati.

Tali beni sono perciò notoriamente soggetti ai vincoli e diritti permanenti di proprietà, giurisdizione, destinazione ed uso costituiti dal Trattato di Pace multilaterale con l'Italia del 10 febbraio 1947, a favore del Free Territory of Trieste e degli altri Stati, dei loro cittadini e delle loro imprese.

Il Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 è pienamente ed interamente eseguito nell'ordinamento italiano dal DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952,

che gli assegna prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle leggi vigenti, anche per quanto riguarda le norme costitutive del Porto Franco internazionale di Trieste.

L'attuale Free Territory of Trieste è affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano su mandato fiduciario dei Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto delle Nazioni Unite. Tale mandato è eseguito nell'ordinamento italiano dal DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) e dall'art. 70 della L.cost. 1/1963.

Il rispetto di detti vincoli e diritti costituiti dal Trattato di Pace con l'Italia sul Porto Franco internazionale di Trieste è perciò obbligo giuridico prevalente di diritto internazionale e di diritto interno di tutti gli organi della Repubblica Italiana e del Governo italiano amministratore.

Il Governo italiano esercita il mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste tramite organi e funzionari della Repubblica Italiana, che sono tenuti anche in tale funzione ad eseguire imparzialmente le leggi nel rispetto dei diritti, e ad impedirne la violazione (art. 28 Cost.; art. 4 c.p.).

I vincoli e diritti permanenti principali costituiti sui beni del Porto Franco internazionale di Trieste dal Trattato di Pace con l'Italia eseguito nell'ordinamento italiano dal DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952 con prevalenza sulle leggi vigenti sono quelli sopra precisati al punto 1.1.

Tali vincoli e diritti permanenti e prevalenti assegnano la proprietà dei beni al Porto Franco quale ente di Stato del Free Territory of Trieste, non consentono lo spostamento né la riduzione dei punti franchi permanenti (possono essere soltanto estesi) né la sdemanializzazione e la vendita delle loro aree e degli edifici, e non consentono di affidare l'amministrazione del Porto Franco ad un'Autorità Portuale italiana.

Le disposizioni dei commi 618 e 619 dell'art. 1 della Legge italiana 190/2014 confliggono con tali norme sovraordinate poiché prevedono lo spostamento del regime di porto franco internazionale dalle aree di un punto franco permanente, la loro sdemanializzazione e l'assegnazione dei beni immobili al patrimonio disponibile del Comune di Trieste incaricandolo di mutarne la destinazione urbanistica e di venderle sul mercato versando il ricavato ad un'Autorità Portuale italiana.

Tali disposizioni potevano venire perciò eseguite azionando il titolo per modificare l'intestazione della proprietà dei beni nell'Elenco del Bene Pubblico che deve essere costituito per legge presso ogni Tavolare (art. 5 comma 2 L.R. 15/2010; Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG 21 luglio 1975, n. 01734), oppure per iscrivere i beni sul Libro Fondiario con intavolazione della proprietà, tramite l'azione di completamento.

L'Ufficio Tavolare di Trieste, interpellato dall'odierna reclamante ai fini difensivi nella procedura 4/COMP/16, ha affermato inesistenza delle schede dei beni nell'elenco Bene Pubblico, la cui evidenza sarebbe attualmente limitata a "partite 0" informatiche che risulterebbero tuttavia incomplete e senza precisazione della titolarità (dove dovrebbe

essere stata registrata la successione tra Stati nella proprietà dei beni pubblici i esecuzione del Trattato di Pace con l'Italia (Allegato X art. 1, Allegato VIII art. 2 commi 1 e 2).

La trattazione della domanda di completamento richiesta dal Comune di Trieste sub 4/COMP/16 la legge imponeva comunque agli Organi amministrativi e giudiziari locali competenti ad accertare e dichiarare inesequibilità della domanda per conflitto normativo notorio ed insuperabile tra il titolo azionato e le opposte norme prevalenti del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 eseguito dal DlgsCPS 1947 ratificato con L. 3054/1952 che costituiscono sugli stessi beni portuali i sopra detti vincoli e diritti reali di terzi.

Anche a prescindere dalla notorietà della legge, tale situazione giuridica di indisponibilità assoluta dei beni non può infatti sfuggire alle normali procedure di accertamento che sono prescritte per il completamento del Libro Fondiario.

Nel caso di specie, lo status giuridico di indisponibilità dei beni che rendeva e rende inesequibile il titolo azionato dal Comune di Trieste è stato inoltre eccepito e documentato ritualmente agli Organi procedenti sia in tutte le fasi del procedimento 4/COMP/2016 dall'allora parte opponente legittimata ed attuale parte reclamante, sia nelle azioni di completamento precedenti e contestuali di cui all'allegato 11).

I diritti reali di terzi sui beni pubblici in esame erano perciò documentati *ab origine* negli atti del procedimento 4/COMP/16 sia da detti interventi in opposizione, sia dal titolo stesso azionato dal Comune, poiché le disposizioni dell'art. 619 confermano l'esistenza di concessioni demaniali in esercizio.

L'opposizione documentata di un titolo di legge vigente sovraordinato al titolo azionato dal Comune di Trieste doveva inoltre suggerire alla prudenza del giudice di estendere anche sotto altri profili il vaglio di eseguibilità del titolo sovraordinato.

Sotto il profilo logico, infatti, il testo originario del comma 618 che prevede lo spostamento del regime di punto franco internazionale implica che all'area si applichi tale regime stabilito dal titolo di legge prevalente, ma omette di menzionarlo e non ne richiama disposizioni che possano autorizzare l'azione di spostamento.

Il comma 619 lascia invece presumere che lo spostamento sia necessario per creare nuovi punti franchi altrove, ma è facile accertare che la norma sovraordinata specifica (comma 4 art. 3 dell'Allegato VIII al Trattato di Pace) consente la creazione di nuovi punti franchi senza alcuna modifica di quelli preesistenti.

Tali contraddizioni normative si collegano inoltre ad aspetti problematici dell'intera vicenda che erano e sono di pubblica notorietà nel distretto giudiziario della Corte d'Appello di Trieste, perché oggetto di annose e vivaci polemiche pubbliche tra politici, operatori portuali, pubblici amministratori e funzionari, nell'ambito delle quali era anche emerso che i commi 618 e 619 erano stati introdotti nella L. 190/2014 per forzatura politica dopo essere stati dichiarati inammissibili [*allegati 7*].

Nell'intero procedimento 4/COMP/16 concluso dal decreto qui impugnato, a fronte dell'evidenza documentata del fatto che sui beni sussistono vincoli e diritti di terzi

prevalenti per titolo di legge sovraordinato, gli Organi amministrativi e giudiziari italiani locali procedenti non hanno opposto controdeduzioni nel merito, ma l'omissione illegittima e concorde delle procedure di accertamento formale dei diritti di terzi che sono imposte dalla legge per l'azione di completamento del Libro Fondiario.

Nel procedimento risultano così omesse in violazione di legge, sotto ogni profilo, sia l'esecuzione doverosa di leggi vigenti sovraordinate, sia la loro valutazione quali prove legali per antonomasia ritualmente e specificatamente introdotte anche in forma documentale, sia la loro specifica confutazione.

Tali omissioni risultano inoltre compiute con il concorso attivo di uno stesso giudice civile nelle funzioni incompatibili di controllo preliminare e finale spettanti nel procedimento rispettivamente al Presidente del Tribunale ed al Giudice Tavolare.

L'analisi puntuale dei fatti che rendono illegittimi la conduzione del procedimento 4/COMP/16 ed il Decreto conclusivo qui impugnato è sviluppata e documentata al successivo punto 3, che si considera parte integrante dei presenti motivi di reclamo.

Per tali motivi il qui impugnato Decreto Tavolare di esecuzione nel procedimento 4/COMP/16 della domanda ineseguibile del Comune di Trieste concreta contemporaneamente:

- violazione delle norme sul completamento del Libro Fondiario;**
- violazione di diritti di terzi stabiliti dalla legge e ritualmente documentati nel procedimento;**
- violazione conseguente del principio della pubblica fede che sorregge e giustifica l'intero sistema tavolare del Libro Fondiario;**
- violazione di rango costituzionale degli obblighi giuridici di diritto internazionale e di diritto interno della Repubblica Italiana, del Governo italiano e di tutti i loro organi verso l'attuale Free Territory of Trieste, verso gli altri Stati e verso i loro cittadini e le loro imprese.**

L'interesse pubblico al presente reclamo tavolare ha rilevanza straordinaria, poiché l'annullamento del Decreto impugnato è necessario per impedire la sottrazione illegittima di 60 ettari di beni pubblici portuali ai diritti di proprietà e di utilizzo del Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste amministrato provvisoriamente dal Governo italiano, ed ai diritti connessi degli Stati, delle imprese e dei cittadini.

Il valore immobiliare di tali beni pubblici portuali è valutabile fra i 3 ed i 5 miliardi di euro, ed il loro valore funzionale nel tempo per i traffici internazionali, per la produzione industriale e per le attività finanziarie è incalcolabile.

La particolare urgenza della produzione e dell'accoglimento del presente reclamo è determinata dalla natura e dalla rilevanza del *periculum in mora* concretato da circostanze che hanno pubblica notorietà.

L'attuale Amministrazione Comunale di Trieste proclama infatti pubblicamente di avere in corso trattative per la vendita imminente di parte dei beni portuali ad esso illegittimamente intavolati con il Decreto impugnato, e perciò soggetti ad evizione.

Inoltre, nonostante ripetute diffide formali la stessa Amministrazione comunale annuncia, progetta e compie illegittimamente su altra parte dei beni atti di disposizione in proprio ed a favore di terzi in violazione dello stesso titolo di proprietà condizionata alla vendita che gli è attribuita dal Decreto impugnato.

Tali atti e progetti perciò doppiamente illegittimi di disposizione in proprio compiuti dall'Amministrazione comunale danneggiano i beni portuali ed arrecano allo stesso Comune danno erariale che assomma già ad alcuni milioni di euro.

L'ora avviata trasformazione di un terrapieno portuale provatamente inquinato da diossine in parcheggio per bagnanti e residenti costituisce anche rilevante pericolo per la salute pubblica, minacciando seriamente il diritto alla salute dei cittadini e delle maestranze impiegate nell'intervento.

3. Analisi delle illegittimità rilevate negli atti della procedura 4/COMP/16.

Vengono esaminate qui di seguito le violazioni di legge riscontrate nelle diverse fasi del procedimento 4/COMP/16, affidate rispettivamente al Commissario per il completamento, al Presidente del Tribunale, alla Corte d'Appello ed al Giudice Tavolare.

Gli originali dei documenti esaminati sono depositati ed archiviati in atti tavolari e vengono acclusi in copia al presente reclamo. Per gli atti della I.P.R. F.T.T. che sono abitualmente prodotti in italiano ed inglese, ambedue le versioni devono ritenersi autentiche ed equivalenti.

Si premette che sin dall'inizio del procedimento 4/COMP/16 tutti i predetti Organi procedenti erano stati messi a conoscenza legale dell'esistenza dei diritti reali e vincoli di legge notori, prevalenti e permanenti sui beni, attraverso cinque precedenti domande di completamento presentate a tal fine, che si richiamano qui a comprova [v. allegato II].

Inoltre, come già osservato, lo stesso comma 619 dell'art. 1 della L. 190/2014 azionato dal Comune di Trieste nel procedimento 4/COMP/16 rendeva evidente l'esistenza sui medesimi beni di diritti reali di terzi costituiti da concessioni demaniali in vigore.

3.1. nell'operato del Commissario per il completamento.

Le copie degli atti sotto menzionati per l'esame della fase del procedimento che la legge affida al Commissario per il Completamento sono riunite in fascicolo cronologico unico [allegato 8].

È copia dell'originale anche quella della domanda presentata dal Comune di Trieste con date a timbro del 29.1.2016 che presenta correzione vistosa del numero originario di registrazione cronologica progressiva tra le domande di completamento.

A seguito della registrazione della domanda, il Commissario per il completamento è tenuto a compiere gli accertamenti preliminari stabiliti dall'art. 26 della L.R. 15/2010, che includono la consistenza e lo stato del bene, il diritto di proprietà, le limitazioni alla capacità ed al potere di disposizione del proprietario, gli altri diritti per i quali è consentita l'iscrizione, nonché gli atti ed i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione, e ad esprimere parere sull'eventuale omissione della procedura di regolazione da parte della Corte d'Appello (punto 5 ordinanza del Ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621).

Compiuti tali accertamenti obbligatori, il Commissario deve redigere il progetto di Partita Tavolare per l'iscrizione del bene, con una propria relazione, e pubblicare l'avviso del procedimento fissando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione di osservazioni;

Nonostante le già sopra elencate evidenze giuridiche dell'esistenza notoria di vincoli e di diritti reali di terzi che sono stabiliti da legge prevalente sui beni sottoposti all'accertamento del Commissario, la sua relazione conclusiva dd. 8.4.2016 ne omette qualsiasi menzione, non allega tra i documenti le schede dei beni dall'Elenco del Bene Pubblico, segnala la pendenza sui medesimi beni di altro procedimento sub 5/COMP/16 senza precisarne i titoli azionati, e conclude dichiarando che *«Per quanto di stretta competenza si ritiene che nulla osti tavolarmente all'istanza di completamento»*, ma omette di esprimere il parere obbligatorio sull'eventuale omissione della procedura di regolazione.

Il Commissario ha provveduto ritualmente al deposito del progetto, con affissione per 30 giorni dell'avviso di deposito all'albo del Comune, del Tribunale e dell'Ufficio Tavolare, e pubblicazione sul B.U.R. n. 21 del 25.5.2016 con termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni,

L'odierna parte reclamante ha depositato pertanto in data 24.6.2016 puntuali osservazioni in opposizione alla domanda di completamento, eccependo illegittimità procedurali, documentando principalmente l'esistenza notoria dei diritti reali prevalenti e permanenti di terzi che sono costituiti da legge prevalente e rendono perciò inesigibili le disposizioni dell'art. 1 commi 618 e 619 della legge italiana n. 190/2014, ed elencando puntualmente le altre parti internazionali da notificare nel procedimento quali titolari di diritti reali e da convocare per l'audizione in contraddittorio.

A tali osservazioni in opposizione sono state aggiunte in data 29.5.2018 integrazioni documentali che includono segnalazioni inviate in merito al Commissario del Governo, al Sindaco di Trieste ed alle Procure ordinaria e contabile.

Il Commissario ha stabilito l'audizione per il 19.7.2016 convocando soltanto l'odierna parte reclamante ed il Comune di Trieste. L'audizione si è svolta come da verbale in atti.

Il Comune non ha presentato controdeduzioni proprie alle osservazioni ed ai documenti dell'odierna reclamante, ha eccepito *«incompetenza e mancanza di giurisdizione dell'autorità tavolare adita a decidere sul punto»*, ed ha depositato facendole proprie

due discusse sentenze del TAR FVG (nn. 400/2013 e 530/2013) che riassumono note tesi politiche avverse.

Il 25.7.2016 l'odierna parte reclamante ha chiesto al Commissario con urgenza copia della relazione finale conseguente, allo scopo di poter predisporre in tempo utile l'esercizio del contraddittorio avanti la Corte d'Appello.

La relazione finale rimessa dal Commissario al Presidente del Tribunale in data 3.8.2016 con gli atti del procedimento è risultata consistere in una copia identica della relazione omissiva iniziale, con l'aggiunta su foglio separato della notizia sommaria che l'odierna parte reclamante aveva presentato opposizione con documenti, e che si era tenuta audizione delle parti. Omette il parere obbligatorio sull'eventuale omissione della procedura di regolazione.

3.2. negli adempimenti di competenza del Presidente del Tribunale.

Le copie degli atti sotto menzionati per l'esame della fase del procedimento che la legge affida al Presidente del Tribunale sono riunite in fascicolo cronologico unico con le copie degli atti relativi alla fase di Corte d'Appello [*allegato 9-10*].

Nelle more delle verifiche e del parere del Presidente del Tribunale, stante il periodo di ferie giudiziarie, l'odierna parte reclamante ha provveduto a depositare una memoria indirizzata ai Presidenti del Tribunale e della Corte d'Appello, rispettivamente il 16.7 ed il 22.7.2016 per segnalare con urgenza le irregolarità ed illegittimità riscontrate nella relazione del Commissario. All'atto era allegata l'expertise della I.P.R. F.T.T. Law Commission prot. SG/2016/LC/M-IV.1-it(en), che prova radicale infondatezza delle sentenze TAR FVG 400/2013 e 530/2013 depositate dal Comune in audizione.

L'atto non menzionava né riguardava l'opposto procedimento azionato da cittadini per far valere il titolo del Trattato di Pace e pendente sub 5/COMP/16 [v. *allegato 11*], la cui trattazione avrebbe dovuto essere perciò esperita all'esito di un rigetto del prenumerato procedimento 4/COMP/16 azionato dal Comune.

Il Presidente della Corte d'Appello vistò e trasmise immediatamente (24.8.2016) detta memoria al presidente della Sezione Feriale, il quale annotò in calce «*Visto, non luogo a procedere, perché – allo stato – non risulta alcun provvedimento presentato dal Comune di Trieste e depositato presso questa Corte nella materia in oggetto – Trieste, 25.8.2016*».

La Sezione si avvalse tuttavia, impropriamente ed il giorno stesso, della presentazione di tale atto per pronunciare invece Decreto di “*non luogo a procedere*” nel procedimento 5/COMP /16. Seguì decreto conforme dd. 7.9.2016 del Giudice Tavolare, che quale giudice civile in data 4.7.2016 aveva incompatibilmente ed irritualmente dichiarato non luogo a procedere a titolo di parere spettante al Presidente del Tribunale (si veda l'allegato 11).

Soltanto dopo detta chiusura irrituale dell'opposto e concorrente procedimento sub 5/COMP/16, benché cronologicamente successivo, lo stesso Giudice civile che esercita

abituamente la funzione di Giudice Tavolare, trasmise alla Corte d'Appello gli atti del procedimento 4/COMP/16 con nota datata 6.10.2016, nuovamente esercitando funzione spettante al Presidente del Tribunale.

La nota dd. 6.10.2016 dichiara che *«Il Giudice, visto il provvedimento di assegnazione, e tenuto conto della natura pubblica dei beni oggetto della procedura, esprime il parere favorevole all'omissione della procedura di regolazione, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Trieste».*

Tale parere risulta espresso in violazione di legge (secondo comma § 20 L. 25.7.1871, B.L.I. - RGBI N° 96) poiché la natura pubblica del bene non è sufficiente a legittimare l'omissione della procedura di regolazione se non ricorre anche la seconda condizione stabilita dalla legge: che “risulti da circostanze notorie od accertate in maniera credibile che su quell'immobile non spettano a terze persone diritti reali.” (*und geht aus notorischen oder in glaubwürdiger Weise bescheinigten Umständen vor, das dritten Personen keine dinglichen Rechte auf diese Liegenschaft zustehen [...]*).

All'evidenza, tale seconda condizione non poteva sussistere nemmeno sotto il profilo soggettivo, poiché già smentita in atti dalle opposte, prevalenti evidenze di legge già eccepite e documentate dall'odierna parte reclamante. Mentre lo stesso comma 619 dell'art. 1 della L. 190/2014 segnala e conferma l'esistenza di concessioni demaniali in esercizio, che come tali costituiscono anch'esse diritti reali di terzi sui beni.

E non si può certamente ritenere che la cognizione delle leggi vigenti non sia doverosa per il giudice, o che non costituisca fonte notoria e credibile per l'accertamento dei fatti giuridici.

L'atto appare inoltre viziato da incompatibilità del giudice firmatario a svolgere le funzioni di controllo preliminare spettanti al Presidente del Tribunale in un procedimento nel quale esercita abitualmente, ed ha poi esercitato, le funzioni di accertamento finale del Giudice Tavolare.

3.3. negli adempimenti di competenza del Tribunale d'Appello.

Le copie degli atti sotto menzionati per l'esame della fase del procedimento che la legge affida al Tribunale d'Appello sono riunite in fascicolo cronologico unico [*allegato 9-10*] con le copie degli atti relativi al Presidente del Tribunale e con una copia ulteriore del decreto del Giudice Tavolare qui impugnato.

Gli adempimenti di competenza del Tribunale d'Appello sono stati iscritti quale procedimento di volontaria giurisdizione sub 155/16 VG, nel quale l'odierna parte reclamante ha insistito a produrre memorie e documenti in data 14.7 18.7 e 28.10.2016 per rinnovare e perfezionare doverosamente l'evidenza della situazione giuridica effettiva e prevalente dei beni, così rafforzando anche l'inesistenza palese della seconda condizione necessaria per l'omissione della procedura di regolazione.

La Corte d'Appello si è pronunciata con Decreto emesso già il 25.10.2016, ma depositato in cancelleria l'8.11.2016. disponendo l'omissione della procedura di

regolazione e l'esecuzione della domanda di completamento del Comune di Trieste con efficacia di iscrizione tavolare dal 31.12.2016.

Il Decreto motiva tuttavia l'omissione della procedura di regolazione dichiarando che si debba ritenere inesistenza di diritti reali di terzi alla luce *«della provenienza demaniale del bene e degli accertamenti effettuati»*.

Il testo del Decreto riferisce tuttavia tali accertamenti soltanto alla circostanza che tutti gli enti pubblici interessati od interpellati abbiano dato il nulla osta od *«implicitamente assentito, omettendo di comunicare il loro parere contrario»* ed al parere preliminare attribuito al *«Presidente del Tribunale di Trieste»*, senza rilevarne le illegittimità ed incompatibilità già sopra descritte.

Anche nel Decreto di Corte d'Appello risulta perciò omessa la disamina delle leggi vigenti e prevalenti che confermando l'esistenza di diritti di terzi non consentirebbe l'omissione della procedura di regolazione, e non risulta rilevato il fatto che lo stesso titolo azionato dal Comune conferma l'esistenza di concessioni demaniali in esercizio.

Per quanto riguarda l'intensa attività di opposizione documentata in atti della I.P.R. F.T.T., odierna parte reclamante, per ottenere che nel procedimento venga accertato il conflitto normativo con leggi vigenti e prevalenti, il decreto non ne menziona i contenuti, la riduce contro verità alle sole osservazioni depositate il 24.6.2016 presso il Commissario per il completamento del Libro Fondiario (così eludendo tutte le memorie e documentazioni successive ritualmente depositate in contraddittorio), e le attribuisce erroneamente a *«Parovel Paolo e Giurastante Roberto, nella dichiarata qualità di rappresentanti di uno Stato denominato Free Territory of Trieste - Territorio Libero di Trieste»* (tale attribuzione è riferibile invece e soltanto alle domande di completamento di cui all'allegato 11).

Per tentar di superare comunque gli argomenti di opposizione dell'odierna parte reclamante senza controdedurre doverosamente nel merito, il decreto dichiara inoltre che *«le questioni sollevate con le osservazioni non appaiono rilevanti ai fini della peculiare deliberazione dei titoli (§ 2 B.L.I. - R.G.B. n°96) nella presente procedura, nella quale il Comune di Trieste indica come titolo la menzionata legge (art. 1 comma 619 L. n. 190 del 2014) e la natura pubblica del fondo è incontestata»*.

Si deve osservare perciò che il decreto non precisa la natura dei motivi d'opposizione sollevati, e propone a sostegno della valutazione di irrilevanza due motivazioni del tutto inconferenti.

Inconferente è infatti il § 2 della legge austriaca 96/1871, che si limita a disporre che *“L'istruzione di questa procedura compete al Tribunale d'Appello. La sua esecuzione spetta al Tribunale presso il quale è tenuto il Libro Fondiario” (Die Einleitung dieses Verfahrens steht dem Oberlandgerichte zu. Die Durchführung desselben liegt demjenigen Gerichte ob, beim welchen das Grundbuch geführt wird)*.

Inconferente è inoltre l'affermazione che la domanda del Comune aziona un titolo di legge, poiché tale circostanza non autorizza né sotto il profilo logico, né sotto quello

giuridico, a pretermettere dichiarandola irrilevante l'opposizione formalizzata di un titolo di legge ostativo certo, valido e prevalente che rende ineseguibile la domanda perché costituito da un Trattato multilaterale eseguito nell'ordinamento italiano con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle leggi vigenti.

E ciò preclude l'omissione della procedura di regolazione, anche a prescindere dal fatto che lo stesso comma 619 dell'art. 1 della L. 190/2014 segnala e conferma l'esistenza di concessioni demaniali in esercizio, che come tali costituiscono anch'esse diritti reali di terzi sui beni.

Mentre la sola natura pubblica del bene non è sufficiente a legittimare l'omissione della procedura di regolazione, poiché deve verificarsi anche la già ricordata condizione stabilita dal secondo comma § 20 L. 25.7.1871, B.L.I. - RGBI N° 96), e precisamente che “risulti da circostanze notorie od accertate in maniera credibile che su quell'immobile non spettano a terze persone diritti reali.” (*und geht aus notorischen oder in glaubwürdiger Weise bescheinigten Umständen vor, das dritten Personen keine dinglichen Rechte auf diese Liegenschaft zustehen [...]*).

L'omissione della procedura di regolazione con decreto della Corte d'Appello risulta pertanto – come già constatato per il parere spettante al Presidente del Tribunale – decisa in violazione di legge poiché non ne sussisteva il necessario presupposto di cui al secondo comma del § 20 L. 25.7.1871, B.L.I. - RGBI N° 96, ma l'evidenza contraria.

A parziale rimedio, tuttavia, il decreto della Corte d'Appello formula l'espressa riserva preliminare che *«eventuali questioni concernenti la titolarità dei beni potranno – se del caso – essere sollevate nelle opportune sedi»*.

Così concretando nello stesso decreto ulteriore incongruenza logico-giuridica fra tale ammissione di consapevolezza dell'esistenza di titoli proprietari azionabili in opposizione, e le affermazioni che si debbano invece ritenere accertate l'inesistenza di diritti reali di terzi e certa la validità del titolo azionato dal Comune.

Non essendovi comunque dubbio sul fatto che il reclamo tavolo avanti il Tribunale in composizione collegiale sia la prima e la più diretta delle sedi in cui sollevare le questioni di titolarità dei beni pretermesse nell'intero procedimento concluso dal Decreto tavolo impugnato.

3.4. negli adempimenti affidati al Giudice Tavolare.

Si può ritenere pertanto che, a tale stato degli atti del procedimento, le verifiche finali spettanti al Giudice Tavolare dovessero quantomeno rilevare che in tutte le fasi precedenti era stato eluso l'obbligo giuridico di accertare l'esistenza di diritti reali ostativi e prevalenti di terzi, benché notoria, documentata in atti e perciò da accertarsi per legge anche con la procedura di regolazione.

Lo stesso Giudice Tavolare avrebbe dovuto inoltre astenersi dal procedimento per gli evidenti problemi di incompatibilità – *nemo iudex in re sua* – ad esercitarvi il ruolo di controllore terminale dopo avervi esercitato le funzioni di controllo preliminare spettanti

al Presidente del Tribunale promuovendo l'omissione della procedura di regolazione senza che ne ricorressero i presupposti di legge.

Il Giudice Tavolare invece, *«letto l'incarto relativo al procedimento»*, ha disposto *de plano*, con il proprio Decreto dd. 22.11.2016 sub GN 12394/16, qui impugnato, l'iscrizione per la prima volta dei beni sul Libro Fondiario nelle Partite Tavolari predisposte, intavolandone la proprietà al nome di «COMUNE DI TRIESTE – con sede in Trieste» in esecuzione dell'art. 1 commi 618 e 619 L. 190/2014, con annotazione che il procedimento di regolazione era stato omesso e con efficacia tavolare dal 31.12.2016.

Il decreto non è stato notificato all'allora parte opponente ed odierna parte reclamante.

4. Fatti e documenti connessi.

Sui beni pubblici intavolati con il Decreto impugnato erano state presentate dal 17.4.2015 all'11.3.2016 ai medesimi Organi amministrativi e giudiziari locali competenti cinque domande di completamento del Libro Fondiario ed una di annotazione di vincoli datata 12.12.2016, tutte per ottenere l'esecuzione del titolo prevalente costituito dal Trattato di Pace eseguito dal DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/52.

L'analisi degli atti relativi ha consentito di accertare che la conduzione amministrativa e giudiziale di tutti e sei tali procedimenti presenta illegittimità ostative analoghe od identiche a quelle riscontrate successivamente o contemporaneamente nel procedimento 4/COMP/16.

Tale conduzione di detti procedimenti ed i suoi esiti è stata inoltre determinante per consentire che il titolo ineseguibile azionato dal Comune di Trieste nel procedimento 4/COMP/16 potesse venire infine eseguito con il qui impugnato Decreto dd 22.11.2016.

Si tratta perciò di atti e fatti connessi, che come tali vengono qui sottoposti alle valutazioni del Collegio nella forma di un elaborato di sintesi cronologica accompagnato dai fascicoli degli atti principali relativi a ciascun procedimento [*allegato LL*, con quattro fascicoli di documenti numerati 11a, 11b, 11c, 11d].

Per tali motivi,

e con riserva di ogni ulteriore deposito di memorie e documenti in contraddittorio, nonché di ogni altra azione, in ogni sede, a tutela degli interessi legittimi rappresentati ed incluse le azioni di risarcimento nei confronti dei soggetti e degli enti responsabili di danni patrimoniali e/o di violazioni di diritti,

si chiede

annullamento del decreto sub GN 12394/16 emesso dal Giudice Tavolare di Trieste in data 22.11.2016, che ordina l'iscrizione per la prima volta sul Libro Fondiario, dei beni inclusi nelle neoformate P.T. 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°, P.T. 7538 del C.C. di Greta, c.t. 1° e P.T. 4670 del C.C. di Barcola intavolandone il diritto di proprietà al nome di «COMUNE DI TRIESTE – con sede in Trieste» in esecuzione dell'art. 1

commi 618 e 619 della L. 190/2014, con omissione della procedura di regolazione e con efficacia tavolare dal 31.12.2016 (il decreto non è stato notificato all'odierna parte reclamante).

ed all'esito, disporsi:


riapertura del procedimento 4/COMP/16 per l'esecuzione della procedura di regolazione prevista e normata dall'art. 28 della L.R. 15/2010, che rinvia alle disposizioni dei punti 4, 5 e 6 dell'ordinanza del Ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621, le quali recepiscono le disposizioni del § 20 della legge sulla procedura di regolazione del 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96;

oppure

rigetto della domanda di completamento del Libro Fondiario presentata dal Comune di Trieste in data 29.2.2016 e registrata sub 4/COMP/16, per ineseguibilità del titolo determinata da conflitto normativo con le opposte norme prevalenti del DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952 che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 (artt. 21 del Trattato di Pace, art. 34 Allegato VI, art. 1, art 2 commi 1 e 2, art. 3, art. 5.1, art, 18 commi 1 e 2, art. 21, art. 22, art. 23 Allegato VIII) e conseguente iscrizione dei beni nell'Elenco del Bene Pubblico presso l'Ufficio Tavolare di Trieste (art. 5 comma 2 L.R. 15/2010; Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG 21 luglio 1975, n. 01734) al nome dell'ente proprietario «Porto Franco - ente di Stato del Territorio Libero di Trieste» in esecuzione dell'art. 2, commi 1 e 2, dell'Allegato VIII del Trattato di Pace con l'Italia, reso esecutivo dal DlgsCPS 29 novembre 1947, n. 1430 ratificato con L. 25 novembre 1952, n. 3054;

oppure

intavolazione diretta, ex lege, del diritto di proprietà delle iscritte P.T. 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°, P.T. 7538 del C.C. di Greta, c.t. 1° e P.T. 4670 del C.C. di Barcola al nome di «Porto Franco - ente di Stato del Territorio Libero di Trieste» in esecuzione dell'art. 2, commi 1 e 2, dell'Allegato VIII del Trattato di Pace con l'Italia, reso esecutivo dal DlgsCPS 29 novembre 1947, n. 1430 ratificato con L. 25 novembre 1952, n. 3054.



Paolo G. Parovel

Secretary General of the I.P.R. F.T.T.

Da notificarsi:

- alla reclamante I.P.R. F.T.T. - International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste, domiciliata ai fini del presente procedimento in Trieste, piazza della Borsa 7, c/o Movimento Trieste Libera, e presso lo studio del difensore qui nominato con mandato in calce;
- al Sindaco *pro tempore* del Comune di Trieste, con sede in Trieste, piazza dell'Unità 4.
- al Presidente dell'Autorità Portuale in Trieste, identificata nella "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale", con sede in Trieste, via K. L. von Bruck 3.

Allegati:

- 1 – International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste - Atto costitutivo.
- 2 – Decreto Tavolare dd. 22.11.2016 sub GN 12394/16.
- 3 – Expertise SG/2017/LC/M-V-it(en) della I.P.R. F.T.T. Law Commission.
4. – *United States Department of State, TREATIES IN FORCE – A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January, 1, 2018* (estratto)
5. – Decreto del Presidente della Giunta Regionale FVG 21 luglio 1975, n. 01734.
- 6 – Legge 96/1871 (RGI Nr. 96/1871), intestazione e § 20.
- 7 – Dichiarazioni pubbliche dd. 28.12.2013 del Commissario del Governo e Prefetto di Trieste; Senato della Repubblica, dichiarazione di inammissibilità dei commi 618, 619 e 620 proposti per l'inserimento nella Legge di bilancio 190/2014.
8. – Fascicolo degli atti relativi alla fase di competenza del Commissario per il completamento.
9. – Fascicolo degli atti relativi alla fase di competenza del Presidente del Tribunale
10. – Fascicolo degli atti relativi alla fase di competenza del Tribunale d'Appello.
11. – Analisi cronologica dei procedimenti di completamento del Libro Fondiario e di annotazione di vincoli azionati dal 17.4.2015 al 19.12.2016 per l'intavolazione dei diritti reali e dei vincoli costituiti Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 sul Porto Franco Nord del Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste (con quattro fascicoli di allegati, numerati 11a, 11b, 11c, 11d).